



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO

www.salerno.guardiacostiera.it – pesca.cpsalerno@mit.gov.it

Ordinanza n. 123 /15

GARA DI PESCA SPORTIVA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Salerno:

VISTA l'istanza formulata dalla A.S.D. Paesi Vesuviani con sede in Largo Macedonio Melloni, 16 – Ottaviano (NA), assunta al protocollo al n. 36311 in data 03/11/2015, con la quale ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare una gara di pesca Canna da Riva, denominata "**Gara di Pesca Canna da Riva**", da tenersi il giorno **29 novembre 2015, dalle ore 06.00 alle ore 13.00**, in località porto turistico Masuccio Salernitano del Comune di Salerno, precisamente sul primo tratto del molo sopraflutto, lato esterno;

VISTA l'autorizzazione n. **22/15** rilasciata in data 16/11/2015 dall'Autorità Portuale di Salerno;

RITENUTA la necessità di emanare norme afferenti la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171 – "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE;

VISTI gli artt. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

l'A.S.D. Paesi Vesuviani effettuerà il giorno **29 novembre 2015, dalle ore 06.00 alle ore 13.00**, una gara di pesca Canna da Riva, denominata "**Gara di Pesca Canna da Riva**", sul primo tratto del molo sopraflutto, lato esterno del porto turistico Masuccio Salernitano, del Comune di Salerno;

ORDINA

Art. 1

Campo di gara

Nel periodo e nella località sopra indicati e per una distanza di 100 metri dalla zona interessata dallo svolgimento della gara di pesca di cui al rende noto, è vietata la navigazione nonché ogni altra attività connessa con gli usi del mare.

Art. 2

Condizioni meteomarine

La manifestazione può avere avere luogo solo in condizioni meteomarine favorevoli da valutarsi a cura del Comitato organizzatore che avrà altresì cura di vigilare sul rispetto, da parte dei praticanti, delle disposizioni vigenti a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino.

Art. 3

Condizioni generali

La presente ordinanza viene emessa allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e pertanto non esime l'istante del munirsi delle eventuali ulteriori autorizzazioni e/o provvedimenti necessari da emanarsi a cura di altri enti/organi competenti, manlevando l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità che a qualunque titolo dovesse derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento.

Art. 4

Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e del d.lgs n. 171/05 – d.lgs n.4/2012, sempre che il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero illecito amministrativo.

Art. 5

Disposizioni finali

La presente Ordinanza non si estende, comunque, alle competenze ed alle acque di giurisdizione delle altre Autorità Marittime interessate. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gc.dmz.

Salerno, 27/11/2015

IL COMANDANTE
C.V.(CR) Gaetano ANGORA

